

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione dei progetti e lo stanziamento di sussidi
per la costruzione degli acquedotti agricoli di Airole, Comologno,
Mezzovico, Osco e Salorino

(del 7 marzo 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

L'azione promossa dallo Stato per la costruzione di moderni acquedotti agricoli nei nostri Comuni rurali continua a svolgersi in condizioni particolarmente favorevoli.

Le opere vengono sussidiate cantonalmente con 30 % in media mediante i crediti *ordinari* di bilancio (opere del miglioramento del suolo) e *straordinari* (decreto legislativo 16 febbraio 1946) e federalmente pure col 30 %. Questi sussidi relativamente elevati, unitamente alle favorevoli condizioni attuali del mercato monetario e alla persistente alta congiuntura economica, determinano numerosi Comuni, Patriziati ed enti pubblici ad affrontare il problema del migliore approvvigionamento delle località abitate con acqua potabile e dell'organizzazione del servizio della lotta contro gli incendi.

Il lavoro svolto in questo ramo dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto), a fine 1951, può essere così riassunto, prendendo come data d'inizio il 1. gennaio 1946, da quando, cioè, l'esecuzione degli acquedotti è passata all'Ufficio bonifiche.

Acquedotti ordinari:

eseguiti nel periodo 1945/1950	No. 31	Fr. 700.789.88
liquidati nel 1951	» 6	» 417.233.35
in liquidazione nel 1951	» 5	» 157.900.—
in esecuzione	» 12	» 535.800.—
in preparazione	» 29	» 2.037.000.—
Totale	No. 83	Fr. 3.848.723.23

Acquedotti straordinari:

eseguiti nel periodo 1945/1950	No. 15	Fr. 688.563.17
liquidati nel 1951	» 1	» 19.229.90
in liquidazione nel 1951	» 5	» 772.000.—
in esecuzione	» 2	» 132.000.—
in preparazione	» 8	» 507.000.—
Totale	No. 31	Fr. 2.118.793.07

Furono quindi eseguiti o sono in trattazione 114 acquedotti, con un ritmo costruttivo di oltre 20 acquedotti all'anno.

Abbiamo ora il piacere di sottoporVi, con questo messaggio, per il sussidiamento, cinque progetti di acquedotti del programma *ordinario* e precisamente:

- Airole - Ravina,
- Comologno - Cappellino,
- Mezzovico,
- Osco,
- Salorino.

Sono cinque opere che illustriamo nel seguito singolarmente con pochi cenni riassuntivi d'ordine tecnico e con una breve spiegazione sulla procedura amministrativa finora svolta; le trattative con l'Autorità federale sono state svolte regolarmente, ottenendo la garanzia che *tutti i progetti* saranno ammessi al beneficio del sussidio federale a norma del decreto dell'Alto Consiglio Federale del 17 luglio 1946.

1. Airolo: acquedotto sull'alpe di Ravina

Scopo dell'opera è di assicurare il normale approvvigionamento dell'acqua al corte di Pian Cassino dell'alpe di Ravina, di proprietà dei boggesi di Ravina. Questo corte non aveva altra acqua che quella di alcuni stagni paludosi che si formano in tempo di pioggia prolungata o in seguito allo sgelò delle nevi: acqua, quindi, di pessima qualità.

L'alpe di Ravina è uno dei più importanti della regione ed ha un carico normale di circa 100 capi bovini: è indubbio che la costruzione dell'acquedotto permetterà di aumentarne sensibilmente il reddito.

Il progetto prevede la costruzione di una tubazione che dall'attuale serbatoio (che fornisce l'acqua al corte alto di Ravina a 1814 m. s.l.m.) scende al corte di Pian Cassino dove è prevista la costruzione di tre abbeveratoi rispettivamente a quota 1763, 1736 e 1726.

Il progetto è stato studiato con criteri della massima economicità. La tubazione è prevista del diametro di 1 1/4" e della lunghezza di circa 1200 ml., gli abbeveratoi sono in cemento armato, con pozzetti di scarico, chiusini per regolatori e tubazioni di scarico.

Il preventivo ammonta a Fr. 18.700.—, che Vi proponiamo di sussidiare nella misura del 30 % e cioè al massimo con Fr. 5.610.—.

Con lettera 10 agosto 1951 la competente Autorità federale ha approvato il progetto ed ha autorizzato l'immediata esecuzione dei lavori, al fine di potere usufruire di quest'opera tanto necessaria, ancora nella stagione di alpeggiatura del 1952.

2. Comolengo: acquedotto per la frazione del Cappellino

La frazione di Cappellino del Comune di Comolengo utilizza ora per i suoi bisogni l'acqua di una sorgente non perenne, di portata insufficiente, soggetta ad ogni sorta di inquinamento data la sua ubicazione vicinissima agli abitati e sita altimetricamente così bassa da non poter essere utilizzata per il servizio frazionale.

Da qui la necessità di risolvere il problema abbandonando completamente il vecchio impianto. E' stato perciò costituito un consorzio a norma di legge che ha fatto allestire un progetto che prevede la captazione del ramo destro del « Rì della Sprüga » in località « Fortoi ».

Questo riale è alimentato da una sorgente perenne e la sua portata è poco influenzata dalle acque piovane. In tempo di massima magra si conta su una portata di 60 litri al minuto.

L'acqua, trattenuta da una briglia di sbarramento, entra, attraverso un manufatto di filtrazione, in una cameretta per poi passare in altre due di tranquillizzazione e di deposito, stramazando poi in una vaschetta di misura che alimenta il serbatoio di mc. 30. In caso di pulizia o di lavoro al serbatoio è possibile inserire l'acqua direttamente nella rete di distribuzione.

L'impianto prevede tubi d'acciaio Mannesmann del ϕ 60 mm. allo scopo di poter inserire due idranti per la lotta contro gli incendi.

E' prevista la costruzione di due fontane-abbeveratoio. Il costo totale dei lavori è preventivato in Fr. 38.000.—. In considerazione della situazione precaria, specie durante la stagione invernale, l'Autorità federale ha autorizzato in data 6 settembre 1950 la pubblicazione dell'appalto e l'inizio dei lavori strettamente

necessari a servire d'acqua la frazione ancora prima del sussidiamento, ciò che è stato fatto a completa soddisfazione della popolazione.

3. Mezzovico-Vira: acquedotto comunale

Il Comune di Mezzovico-Vira è composto dei due agglomerati omonimi, topograficamente ben distinti, ed attualmente serviti da acquedotti insufficienti; la frazione di Vira non dispone, in particolare, di alcuna riserva di acqua, dato che la sorgente scaturisce ad una quota di poco superiore ai fabbricati. Secondo il progetto è prevista una trasformazione radicale della rete di distribuzione in quel di Vira; in Mezzovico avremo invece solo qualche sostituzione di tubi per creare, come dai calcoli idraulici, una migliore ripartizione dei carichi.

Completamente nuovo sarà invece l'impianto di adduzione e di accumulazione. La nuova sorgente, situata in località « Tuall » sulla sponda destra della valle Duragno a quota 672 s.m., dà un gettito minimo di sicuro affidamento di 160 litri al minuto. Vi sono delle punte massime di 420 litri al minuto. Il quantitativo di acque necessario per la popolazione, fontane pubbliche, lavatoi, bestiame ecc., è quindi largamente garantito anche per i prossimi 50 anni. Nel progetto l'Autorità comunale prevedeva inoltre la captazione di una seconda sorgente in località « Piloretto » con un gettito medio di 60 litri/minuto, ma appunto dato il forte quantitativo già a disposizione questa captazione non è ritenuta al momento necessaria e tale presa, secondo il desiderio dell'Autorità federale, non è stata inclusa nel preventivo aggiornato.

Il Laboratorio cantonale d'igiene, già nel 1949, esaminava i campioni prelevati e riconosceva l'idoneità di ambedue le sorgenti senza alcuna contestazione.

Con una condotta in tubi d'acciaio Mannesmann del diametro di 70 mm. l'acqua viene convogliata in un nuovo serbatoio in cemento armato della capacità di mc. 50. Tenendo calcolo dell'attuale serbatoio sopra Mezzovico, la riserva per la lotta contro gli incendi è garantita per ambedue gli agglomerati di fabbricati.

Sulla scorta dei risultati del concorso e della delibera per le opere da capomastro e da idraulico, il preventivo aggiornato, allegato al progetto, somma a Fr. 100.000.—.

Dati economici:

abitanti	No. 500
fuochi	No. 129
ente imponible	Fr. 3.198.000.—
tasso d'imposta	9,5 ‰
debito comunale	Fr. 39.622.—

Patrimonio zootecnico:

bestiame bovino	capi 151
bestiame caprino	capi 320
bestiame ovino	capi 35

Proprietà fondiaria:

terreno prativo	ha. 46
terreno coltivo	ha. 17
terreno boschivo	ha. 200
monti, pascoli, alpi	ha. 800.

4. Osco: acquedotto comunale

Il paese di Osco comprende il paese omonimo e le frazioni di Vigerà, Freggio e Brusgnana, abitati che si trovano ad una altitudine media di 1150 m. s.l.m. Conta 192 abitanti dei quali 115 risiedono nel paese stesso mentre una ottantina sono ripartiti nelle diverse frazioni.

Il paese di Osco ha costruito e parzialmente ricostruito in due periodi (1900 e 1931) il suo acquedotto che capta l'acqua delle sorgenti del monte Jeii. Mentre serbatoio, condotta di carico e rete di distribuzione erano opere costruite con buon criterio tecnico ed adeguate alle necessità, la condotta di alimentazione, che conta ormai mezzo secolo, più volte riparata e riattata, presentava inconvenienti di varia natura. Tra gli altri occorre rilevare che la sorgente captata a Jeii presentava serio pericolo di inquinamento per lo scolo del letame sparso sui prati sovrastanti; la tubazione in ferro galvanizzato affiorava in più punti e si trovava ad una profondità media insufficiente.

Il 1. giugno 1951 una frana di notevoli dimensioni si staccava nella zona detta Rovine ed asportava una parte della condotta e due camerette di rottura di pressione e di deposito. In tal modo Osco si trovò improvvisamente senza acqua potabile: per ovviare a questo gravissimo inconveniente si attinse, mediante una tubazione provvisoria, ad una sorgente che si trova nelle immediate vicinanze dell'abitato a quota 1180 circa. Questa, peraltro, non è perenne e d'inverno, normalmente, scompare. Per questa ragione si dovette escluderla quale sorgente utilizzabile ai fini di un nuovo acquedotto e si dovette ricercare l'acqua molto più alto, al Monte Piano. La soluzione proposta dall'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto ed adottata dalla Degagna generale di Osco — proprietaria dell'acquedotto — prevedeva la captazione delle sorgenti su questo monte, la costruzione di una condotta d'adduzione al serbatoio, della lunghezza di circa 1100 ml., la costruzione di due camere di captazione e di deposito e l'esecuzione di abbeveratoi sui diversi monti attraversati dalla condotta principale. Dal serbatoio di carico fino al paese venne prevista solo la condotta di scarico a troppo-pieno al serbatoio, per il fatto che la condotta di scarico, costruita nel 1932, risulta idonea e sufficiente ai bisogni del paese e ai fini della lotta contro gli incendi. Tutta la nuova condotta, era prevista in tubi Mannesmann del diametro di 60, rispettivamente 70, mm. Il preventivo di spesa ammonta a Fr. 35.000.—.

Con lettere 9 luglio 1951 e 13 agosto 1951, l'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie approvava il progetto ed autorizzava eccezionalmente l'immediato inizio dei lavori. Essi venivano subito iniziati data l'urgenza di approvvigionare il Comune con acqua, e saranno condotti a termine nella prossima primavera.

Vi proponiamo di sussidiare quest'opera col 30 % sull'importo preventivato di Fr. 35.000.— pari a Fr. 10.500.—.

5. *Salorino: acquedotto comunale*

Il villaggio di Salorino che si estende sul versante sud del Monte Generoso da quota 400 circa sopra il borgo di Mendrisio ai 936 metri s.m. della frazione di Cragno, si è sviluppato in diversi agglomerati lungo la strada consortile forestale.

Il servizio d'acqua per le case di abitazione e le aziende agricole veniva trascurato per lungo tempo. Nel lontano 1890 l'Autorità patriziale faceva captare la sorgente all'Alpe di Salorino in unione alla S.A. Ferrovia Monte Generoso e cedeva a questa, in proprietà, il 50 % del gettito della sorgente stessa. Le spese di costruzione della rete di distribuzione venivano caricate alla società sopraccitata.

I sistemi di costruzione e le condizioni idrauliche poste in quei tempi non permettevano però l'esecuzione di impianti con sufficiente garanzia di durata e di rendimento.

Abbiamo oggi una tubazione di adduzione dalla sorgente ai serbatoi, situati alla Piana, in ferro galvanizzato del diametro di 50 mm. Questa tubazione, per perdite e incrostazioni non permette ora nemmeno il trasporto di tutta l'acqua disponibile alla sorgente. Inoltre il quantitativo del 50 % allora ceduto alla Ferrovia risulta esagerato se si pensa che il consumo medio giornaliero per il

carico delle macchine a vapore può essere calcolato in 10 - 12 mc. In seguito, (anni 1904 e 1933) l'Autorità comunale, nell'intento di ovviare almeno parzialmente agli inconvenienti derivanti dalla concessione in parola, procedeva a diversi lavori, non ultimo la costruzione di un serbatoio di 110 mc. senza sussidi erariali.

Nel corrente anno, dopo laboriose trattative promosse dall'Ufficio bonifiche e catasto, la convenzione con la S.A. Ferrovia Monte Generoso ha potuto essere modificata e il quantitativo da mettere a disposizione della ferrovia limitato allo stretto necessario (5 litri/minuto).

Le opere ora progettate che rivestono carattere di urgenza per la sistemazione dell'acquedotto di Salorino si riassumono come segue:

- a) captazione di una nuova sorgente nella località « Poma »;
- b) nuova captazione della sorgente all'alpe di Salorino;
- c) rete d'adduzione dalle prese al serbatoio;
- d) lavori di misurazione e ripartizione al serbatoio;
- e) creazione di fontane agricole tra la Piana e Salorino.

Queste ultime, in numero di 6, verranno posate lungo il tracciato dalla Piana alla chiesa di Salorino, in una zona tipicamente ed esclusivamente agricola con ronchi a coltura mista ove predomina la vite. Pure verso Mendrisio si notano aziende agricole di una certa importanza le quali danno il massimo apporto alla nostra economia agricola.

Il preventivo aggiornato secondo il risultato del concorso ammonta a Fr. 74.000.—. E' da notare che soltanto il 70 % circa di tale importo verrà ammesso al beneficio del sussidio federale, in considerazione del fatto che parte dei lavori previsti sono situati fuori della zona di montagna.

Dati economici e finanziari:

abitanti	No. 380
bestiame grosso	capi No. 50
ente imponibile	3,2 milioni
tasso d'imposta	8,5 %
debito pubblico	Fr. 75.000.—.

Così esposti i singoli progetti, e facendo presente che si impone una sollecita decisione al fine di poter chiedere il sussidiamento federale, passare alla ordinazione dei materiali che scarseggiano e rincarano ed iniziare quindi i lavori nella imminente primavera, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione agli annessi disegni legislativi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato:
Lepori

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto agricolo dell'Alpe di Ravina (Airolo)

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino,

visto il messaggio 7 marzo 1952 n. 353 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto di costruzione dell'acquedotto agricolo sull'alpe di Ravina (Comune di Airolo) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura dei Boggesi di Ravina in Piotta, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 18.700.—, al massimo Fr. 5.610.—.

Quest'importo sarà prelevato dalla voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo 1952 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) previa approvazione del capitolato e ratifica delle delibere.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — I Boggesi dovranno allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'utenza e la manutenzione dell'acquedotto.

Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle opere e delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed i Boggesi sono tenuti a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'Ufficio bonifiche e catasto eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione.

Nel caso in cui per colpa dei Boggesi l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ha effetto con lo stanziamento del sussidio federale.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto agricolo del Cappellino, frazione di Comolongo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,

visto il messaggio 7 marzo 1952 n. 353 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto di costruzione dell'acquedotto agricolo del Cappellino, frazione di Comolongo, è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Consorzio acquedotto al Cappellino, Comune di Comolongo, è stanziato un sussidio del 30 % netto, sulla spesa prevista in Fr. 38.000.—, al massimo Fr. 11.400.—.

Quest'importo sarà prelevato dalla voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo 1952 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) previa approvazione del capitolato, modulo d'offerta e ratifica delle delibere.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il consorzio acquedotto al « Cappellino » dovrà allestire un regolamento disciplinante il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto.

Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle opere e delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Consorzio acquedotto al Cappellino, è tenuto alla costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'Ufficio bonifiche e catasto eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione.

Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione del Consorzio l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato può chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ha effetto con lo stanziamento del sussidio federale.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto agricolo di Mezzovico-Vira

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,
visto il messaggio 7 marzo 1952 n. 353 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto di costruzione dell'acquedotto agricolo di Mezzovico-Vira è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura del Comune di Mezzovico-Vira, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 100.000.—, al massimo Fr. 30.000.—.

Quest'importo sarà portato in aumento alla voce «miglioramento del suolo ed opere agricole» del bilancio preventivo 1952 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) previa approvazione del capitolato e ratifica delle delibere.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'utenza e la manutenzione dell'acquedotto.

Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle opere e delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'Ufficio bonifiche e catasto eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione.

Nel caso in cui, per colpa del Municipio, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ha effetto con lo stanziamento del sussidio federale.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto agricolo di Osco

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 7 marzo 1952 n. 353 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto di costruzione dell'acquedotto agricolo di Osco è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura della Degagna generale di Osco è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 35.000.—, al massimo Fr. 10.500.—.

Quest'importo sarà prelevato dalla voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo 1952 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) previa approvazione del capitolato e ratifica delle delibere.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — La Degagna dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'utenza e la manutenzione dell'acquedotto.

Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle opere e delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e la Degagna è tenuta a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'Ufficio bonifiche e catasto eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione.

Nel caso in cui per colpa della Degagna l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ha effetto con lo stanziamento del sussidio federale.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto agricolo di Salorino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 7 marzo 1952 n. 353 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto di costruzione dell'acquedotto agricolo di Salorino è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura del Comune di Salorino, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 74.000.—, al massimo Fr. 22.200.—.

Quest'importo sarà prelevato dalla voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo 1952 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) previa approvazione del capitolato e ratifica delle delibere.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'utenza e la manutenzione dell'acquedotto.

Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle opere e delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'Ufficio bonifiche e catasto eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione.

Nel caso in cui, per colpa del Municipio, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ha effetto con lo stanziamento del sussidio federale.